

DETERMINA N. 7/21/DRS

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DA VODAFONE
ITALIA S.P.A. NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. IN MATERIA
DI PENALI CONNESSE ALLE NOTIFICHE DI RIMODULAZIONE DELLA
DAC**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* (nel seguito il *“Codice”*);

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante *«Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS»* (nel seguito il *“Regolamento”*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA l’istanza del 20 luglio 2020, protocollo 309421, con la quale la società Vodafone Italia S.p.A. (nel seguito *“Vodafone”*) ha richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia ai sensi dell’art. 23 del *Codice* e del *Regolamento* nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. (nel seguito *“Telecom”* o *“TIM”*) avente ad oggetto la *“le fatture concernenti le penali applicate da Tim a Vodafone per il mancato rispetto da parte di Tim dei livelli di servizio regolamentati, con particolare riferimento alle notifiche di rimodulazione della DAC”*;

VISTA la nota del 13 ottobre 2020 protocollo 420753 con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito, *“la Direzione”*) ha convocato Vodafone e TIM (nel seguito *“le Parti”*) in udienza per il giorno 13 novembre 2020 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

VISTA la nota del 9 novembre 2020 protocollo 463623 con cui Telecom ha depositato la propria memoria di replica;

VISTO il verbale di udienza del 13 novembre 2020, nel corso della quale l'Autorità ha ritualmente invitato le parti a compiere un tentativo di conciliazione, assegnando alle stesse termini per il deposito delle memorie di replica in contraddittorio;

VISTE le memorie inviate in contraddittorio tra le parti, rispettivamente in data 7 dicembre 2020 protocollo 518879 e 24 febbraio 2021 protocollo 96814;

VISTA la nota del 19 aprile 2020 protocollo 185229 con cui la Direzione ha sospeso i termini del procedimento per consentire alle parti di svolgere tentativi di conciliazione;

VISTA la nota del 14 giugno 2020 protocollo 264448 con cui Vodafone ha comunicato all'Autorità la rinuncia all'istanza, chiedendo l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'art. 12, comma 2, stabilisce che *“il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento”*;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra Vodafone Italia S.p.A. e TIM S.p.A.

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

IL DIRETTORE
Giovanni Santella